



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 5 del 08/06/2018

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. Acquisto carburante: dal 1° luglio pagamenti tracciabili e fatturazione elettronica	Tutti
2. OIC11	Imprese
3. Nuovo portale ENEA	Tutti
4. Distribuzione tasse versate	Tutti
5. Nuovo modello di comunicazione periodica Iva	Titolari partita IVA

1. ACQUISTO CARBURANTE: DAL 1° LUGLIO PAGAMENTI TRACCIABILI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda che il prossimo 1 luglio 2018 entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per le "cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori"; a tal proposito l'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo importanti chiarimenti con la [circolare 8/E/2018](#).

La stessa precisa che:

- **l'obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 riguarderà esclusivamente le cessioni di carburante utilizzato per autotrazione**; per le cessioni relative ad altri usi l'obbligo della fattura elettronica decorrerà dall'01/01/2019. Restano pertanto momentaneamente escluse dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via, per cui è ancora consentita la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'IVA ad essa relativa, utilizzando le modalità finora in uso.

- continuano ad essere **esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, anche dopo l'01/01/2019**, coloro che applicano il **regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le ordinarie regole, le quali non prevedono l'indicazione obbligatoria di elementi come ad esempio la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. "scheda carburante";

- se la fattura contiene più operazioni, delle quali solo alcune di esse sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima forma si rende obbligatoria per l'intero documento (ad esempio chi, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo mezzo piccoli interventi di riparazione o richieda il lavaggio del veicolo);

- viene prevista la **possibilità di emettere un'unica fattura differita** in formato elettronico entro il 15 del mese successivo, riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, qualora le cessioni siano state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (per esempio i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche se riportano le informazioni indicate);

Ai fini del riconoscimento della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche quando si tratta di operazioni per le quali non è obbligatoria la fattura elettronica, **il pagamento deve avvenire mediante strumenti tracciabili**, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Sono stati definiti strumenti **equiparabili** a quelli appena menzionati:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tra cui ad esempio: addebito diretto, bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Tale obbligo di tracciabilità **troverà applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione, come nel caso dei contratti di "netting"**, nei quali il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

La deducibilità non viene meno nel caso in cui il rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale **sia stato effettuato dal dipendente durante una trasferta di lavoro**, se:

- l'acquisto sia stato pagato con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento a lui riconducibile ed ammesso secondo le regole di cui sopra);
- il relativo ammontare gli sia stato correttamente rimborsato.

2. OIC 11

La Fondazione OIC ha pubblicato in versione definitiva l'OIC 11.

Il principio approfondisce le finalità del bilancio e i principi generali per la sua redazione e chiarisce il trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC.

L'OIC 11 precisa che, se i principi contabili nazionali non disciplinano “fatti aziendali specifici”, per la loro corretta contabilizzazione si deve fare riferimento, in prima battuta agli OIC che trattano casi simili, attraverso un ragionamento analogico. In seconda battuta, se non è possibile identificare casi simili in altri OIC, si deve fare riferimento ai postulati di bilancio.

Nel principio viene poi affrontato il tema dei postulati.

Con riferimento alla **prudenza** si sottolinea come il codice civile delinea un “effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio”.

Il principio contabile entra poi nel merito delle valutazioni temporali a cui è tenuta l'amministrazione con riferimento all'applicabilità del presupposto di **continuità aziendale**. Nel predisporre il bilancio gli amministratori devono acquisire ogni informazione disponibile in merito alla permanenza del presupposto della continuità aziendale e, se sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione di cui all'art. 2484 c.c., ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa.

Il nuovo OIC 11 approfondisce inoltre le novità in tema di **rappresentazione sostanziale**. Si precisa che il redattore del bilancio deve prima di tutto individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e quindi confrontarle con le disposizioni dei principi contabili al fine di “accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici”.

Un altro principio oggetto di chiarimenti è quello della **rilevanza**. Si considera rilevante un'informazione la cui “omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”.

La rilevanza degli elementi di bilancio deve essere giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e nella sua quantificazione occorre considerare sia elementi quantitativi (valutare gli effetti economici della transazione rispetto alle grandezze di bilancio) che qualitativi (“riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio”).

Il nuovo principio contabile si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018, ad eccezione del paragrafo relativo alla “prospettiva della continuità aziendale” che si applica a partire al 1° gennaio 2017.

3. NUOVO PORTALE ENEA

Come anticipato con la nostra [Circolare n. 1](#) del 2018, il DL 205/2017 ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei vantaggi fiscali collegati ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

Dal 03/04/2018 **ENEA** ha attivato il suo **nuovo portale**, il quale recepisce le novità introdotte in merito alle diverse percentuali di detraibilità delle spese sostenute per risparmio energetico, differenziate a seconda della tipologia di intervento effettuato, o legate alla percentuale di riduzione del rischio sismico ottenuta. Sul [sito](#) dell'Enea è possibile **compilare ed inviare la comunicazione** relativa agli interventi terminati nel 2018 di cui si chiede l'agevolazione fiscale. Ricordiamo che la suddetta comunicazione va inviata entro 90 giorni dal termine dell'esecuzione dei lavori.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Non ci sono invece chiarimenti in merito a quanto previsto dal nuovo comma 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013, il quale prevede che *“al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico”* conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione, **vengano inviate le necessarie informazioni sugli interventi effettuati all'ENEA, così come già avviene per gli interventi di riqualificazione energetica**. ENEA sul proprio sito precisa di essere **in attesa di indicazioni** circa le tipologie di interventi di ristrutturazione in merito ai quali si rende necessario l'invio della documentazione, ritenendo tuttavia, considerato l'obiettivo del monitoraggio energetico, che si tratti di quegli interventi che comportino riduzione dei consumi energetici o utilizzo di fonti rinnovabili di energia, di cui all'art. 16-bis, lettera h) DPR 917/1986.

Ricordiamo infine che ENEA ha pubblicato sul [sito](#) i **vademecum aggiornati** relativi alla documentazione necessaria da trasmettere e conservare per il riconoscimento del beneficio fiscale.

4. DISTRIBUZIONE TASSE VERSATE

L'Agenzia Entrate, con comunicato stampa del 2 aprile 2018, ha reso noto che quest'anno i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, potranno conoscere come sono state distribuite le imposte relative al 2016, accedendo al proprio cassetto fiscale o nella dichiarazione precompilata.

Tutte le principali voci di spesa dello Stato saranno riassunte in una tabella e in un "grafico a torta" attraverso i quali il contribuente potrà verificare concretamente il percorso compiuto dalle imposte in base alla propria dichiarazione dei redditi 2017.

Le principali voci di spesa saranno: sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio.

5. NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE PERIODICA IVA

Con il provvedimento n. 62214 del 21/03/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**.

In particolare, sono state **introdotte le seguenti caselle**:

- **“Operazioni Straordinarie” al rigo VP1**, da barrare in presenza di operazioni straordinarie che abbiano comportato un trasferimento di credito del periodo precedente (da indicare al rigo VP8) o dell'anno precedente (da indicare al rigo VP9) dal dante causa all'avente causa, oppure nel caso di interruzione della liquidazione Iva di gruppo in corso d'anno, se la società controllante riporta al rigo VP8 l'eccedenza di credito trasferito al gruppo e non compensata, da utilizzare in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive;

- **“Acconto dovuto” al rigo VP13**, nella quale indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto, in linea con il quadro VH della dichiarazione Iva annuale.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati